



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 200 DEL 11/11/2019

OGGETTO: Piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa. Biennio 2020/2021 e 2021/2022. Determinazioni

L'anno 2019 e questo giorno 11 del mese di novembre alle ore 16:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte	X	
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ha previsto la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

L'art. 138 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha delegato alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione ministeriale;

L'art. 139 dello stesso D. Lgs. n. 112/1998 ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: *“a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”*;

Con il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 è stato approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

L'art. 64 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, il comma 4 quinquies introdotto dall'art. 3 del D. L. 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2008 n. 189, ha stabilito che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i Rapporti con le Regioni, promuovano la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per *“disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”*;

L'art. 19 della Legge 17 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da ultimo dal D. L. n. 104/2013 (L. n. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del successivo comma 5;

VISTI:

Il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane dello scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

La Legge 8 novembre 2013 n. 128 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con particolare riferimento all'art. 12, che ha inserito il comma 5 ter all'art. 19 del D. L. n. 98/2011, prevedendo che, dall'Anno Scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici siano definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo

accordo in sede di Conferenza Unificata e che le Regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Il D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1786 del 7 ottobre 2019 recante ad oggetto “Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. Linee di indirizzo per il biennio 2020/21 e 2021/22”;

La nota protocollo n. 41252/2019 con la quale la Provincia di Lecce ha comunicato a questo Ente e agli altri Comuni della Provincia di dover approvare e trasmettere alla Regione Puglia il “Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa. Biennio 2020/2021 e 2021/2022”, attenendosi alle Linee di indirizzo regionali approvate con la suindicata D.G.R. n. 1786/2019, entro il 20 novembre 2019;

CONSIDERATO CHE:

Ai fini della definizione del suddetto Piano provinciale, le Linee di indirizzo regionali prevedono che: *“I Comuni previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, espresso dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono avanzare proposte di riequilibrio dell’attuale assetto, trasmettendo alle Province/Città Metropolitane di appartenenza, (e p.c. alla sezione Regionale Istruzione e Università) oltre alle proposte, le relative delibere del Consiglio Comunale (ovvero dell’organo deputato dallo Statuto dell’Ente), unitamente al parere espresso dalle istituzioni scolastiche interessate ed eventuale ulteriore documentazione a supporto di ogni proposta”;*

Nel Comune di Trepuzzi sono presenti due Istituti Comprensivi Statali:

- Polo 1 – Istituto Comprensivo Statale “Prof. Giuseppe Costantino Soz” (C.M. LEIC86900L), comprendente due Scuole dell’Infanzia – “Andrano” e “Galilei”, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di I grado, per un totale di 658 alunni/alunne, come da dati aggiornati con comunicazione pervenuta dal Dirigente Scolastico, Prof. D’Agostino, e acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 13869/2019;
- Polo 2 – Istituto Comprensivo Statale “Tito Schipa” (C.M. LEIC86800R), comprendente 3 Scuole dell’Infanzia – “Abruzzi e Molise”, “Viale Europa” e “Gallotta” – una Scuola Primaria ed una Scuola Secondaria di I grado, per un totale di 617 alunni/alunne, come da dati aggiornati con comunicazione pervenuta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Maria Valzano, e acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 13788/2019;

A seguito dei risultati di uno studio curato dal Dipartimento di Economia e Finanze dell’Università degli Studi di Bari, per conto della Regione e confluito nell’Allegato A.2 “Scenario d’assetto delle Istituzioni Scolastiche Pugliesi” alla D.G.R. n. 1786/2019, che contiene, per l’Anno Scolastico 2021/2022, la previsione, *“stimata applicando ai punti di erogazione del servizio di ciascuna Istituzione Scolastica i trend di iscrizioni negli ultimi quattro anni unitamente ai dati demografici comunali”*, del sottodimensionamento del Polo 2, le istituzioni scolastiche locali hanno inteso esprimersi in merito al riequilibrio dell’attuale assetto scolastico del territorio;

Il Consiglio di Istituto del Polo 1 ha espresso parere contrario all’accorpamento dei due Poli, come da documentazione trasmessa con nota prot. n. 15944/2019, in atti;

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto del Polo 2 si sono espressi proponendo di trasformare le due Istituzioni Scolastiche presenti a Trepuzzi in un unico Istituto Comprensivo, come da documentazione trasmessa con nota prot. n. 15941/2019, in atti;

ATTESO CHE quanto rappresentato nel citato “Scenario” è una previsione e costituisce un’ipotesi, *“una base per l’avvio del confronto per la definizione dei Piani provinciali nell’ambito dei quali gli Enti possono presentare proposte coincidenti o differenti da quelle ivi rappresentate. I Piani provinciali e il Piano regionale coordineranno le proposte per ricomporre un quadro d’assetto delle Istituzioni Scolastiche coerente e che garantisca la risoluzione delle criticità evidenziate e, al contempo, la migliore aderenza alle necessità territoriali del servizio scolastico”*;

CONSIDERATO inoltre CHE:

Con Sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4 del citato art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, ha precisato che *“il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente”* e che *“il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancora maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire”*;

In data 10 luglio 2012, la VII Commissione del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo *“a rispettare le specificità regionali, stabilendo un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”*; parimenti alla Camera il Governo ha evidenziato l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza Unificata;

Da ultimo nel corso del 2019, la IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha attivato un tavolo in Conferenza Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 e anche alla luce della risoluzione Doc. VII bis n. 1 del 10 luglio 2012 della VII Commissione del Senato, ovvero di ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime la possibilità di realizzare il dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del proprio territorio;

RITENUTO CHE, proprio con riferimento alle peculiarità e alle esigenze del territorio, la conservazione dell’autonomia dei due Istituti Comprensivi valorizzi, senza dubbio, le molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge a favore della comunità, anche rispetto a problematiche di tipo sociale, e garantisca il livello di occupazione attuale e il mantenimento delle presidenze;

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di confermare l’attuale assetto scolastico del territorio articolato in due Istituti Comprensivi Statali, con riferimento al biennio 2020/2021 e 2021/2022;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTI:

Il TUEL;

Lo Statuto del Comune;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE l'attuale assetto scolastico del territorio articolato in due Istituti Comprensivi Statali Polo 1 – Istituto Comprensivo Statale “Prof. Giuseppe Costantino Soz” (C.M. LEIC86900L) e Polo 2 – Istituto Comprensivo Statale “Tito Schipa” (C.M. LEIC86800R), con riferimento al biennio 2020/2021 e 2021/2022;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Amministrazione Provinciale di Lecce – Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DEL PRETE Maria Rita

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Maria Rita DEL PRETE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
